

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 marzo 2025, n. 031/Pres.

Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2022, n.0126/Pres (Regolamento di attuazione della Parte III, Paesaggio, ai sensi degli articoli 57 quater, comma 6, e 61, comma 5, lettera c), della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) per la conformazione o l'adeguamento degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico regionale

- Articolo 1 Oggetto
- Articolo 2 Modifiche all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Regione 0126/2022
- Articolo 3 Modifica all'articolo 7 del Decreto del Presidente della Regione 0126/2022
- Articolo 4 Modifiche all'articolo 9 del Decreto del Presidente della Regione 0126/2022
- Articolo 5 Modifica all'articolo 10 del Decreto del Presidente della Regione 0126/2022
- Articolo 6 Modifica all'Allegato A del Decreto del Presidente della Regione 0126/2022

Articolo 1 (Oggetto)

1 Il presente regolamento reca modifiche al Decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2022, n. 0126/Pres., (Regolamento di attuazione della Parte III, Paesaggio, ai sensi degli articoli 57 quater, comma 6, e 61, comma 5, lettera c), della legge regionale 23 febbraio 2007, n.5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) per la conformazione o l'adeguamento degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico regionale.

Articolo 2 (Modifiche all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Regione 0126/2022)

1. All'articolo 4 del Decreto del Presidente della Regione 0126/2022, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 10, le parole <<Qualora non sia approvato al termine della seduta, è approvato e sottoscritto mediante dichiarazione di concordanza>> sono sostituite con le seguenti parole <<Qualora non sia approvato al termine della seduta, è approvato e sottoscritto mediante dichiarazione di concordanza entro il termine di 45 giorni dalla ricezione degli atti>>;
- b) il comma 14 è sostituito dal seguente:
<<14. Qualora la variante interessi beni tutelati dalla Parte seconda del decreto legislativo 42/2004, la Soprintendenza esprime il proprio parere sui beni culturali in sede di Conferenza di Servizi paesaggistica. Qualora tale parere non possa rendersi in Conferenza, il medesimo è acquisito dalla Regione ai sensi delle disposizioni statali vigenti e ai sensi dell'articolo 63 bis, comma 12, lettera c) della legge regionale 5/2007. Restano impregiudicati i livelli autorizzativi successivi sui beni culturali.>>.

Articolo 3 (Modifica all'articolo 7 del Decreto del Presidente della Regione 0126/2022)

1. La lettera k) del comma 1 dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Regione 0126/2022 è abrogata.

Articolo 4 (Modifiche all'articolo 9 del Decreto del Presidente della Regione 0126/2022)

1. Il comma 1 dell'articolo 9 del Decreto del Presidente della Regione 0126/2022 è sostituito dal seguente:

<<1. In attuazione dell'articolo 10 delle NTA del PPR, gli strumenti di pianificazione, di programmazione, di regolamentazione non interessanti beni paesaggistici si coordinano con il PPR e a tale fine contengono una relazione di coerenza con le finalità e gli obiettivi del PPR, che dovrà essere prodotta contestualmente alla adozione della variante. Entro il termine di

trenta giorni previsto per il deposito della variante, la Regione e gli organi periferici del MiC possono trasmettere le proprie osservazioni. Le autorità proponenti sono tenute ad esaminare le interferenze con le finalità e gli obiettivi del PPR in attuazione del principio di cui al comma 4.>>.

2. Il comma 5 dell'articolo 9 del Decreto del Presidente della Regione 0126/2022 è sostituito dal seguente:

<<5. La verifica di coerenza al PPR degli strumenti e piani di cui al presente articolo è assicurata dalla consultazione dei competenti organi periferici del MiC nella fase di adozione della variante. A tal fine i Comuni trasmettono ai competenti organi periferici del MiC la delibera di adozione corredata da relazione di coerenza. Entro il termine di trenta giorni previsto per il deposito della variante, gli organi periferici del MiC possono trasmettere le proprie osservazioni che assumono carattere vincolante per i beni paesaggistici. È assicurata la consultazione della Regione nei casi di cui all'articolo 63 bis della legge regionale 5 del 2007 e nei termini di cui al comma 12 del medesimo articolo.>>.

Articolo 5

(Modifica all'articolo 10 del Decreto del Presidente della Regione 0126/2022)

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 10 del Decreto del Presidente della Regione 0126/2022 è soppresso.

Articolo 6

(Modifica all'Allegato A del Decreto del Presidente della Regione 0126/2022)

1. All'allegato A, Appendice 1, del Decreto del Presidente della Regione 0126/2022, la lettera k) è abrogata.